



REGIONE  
PIEMONTE

*Direzione Sanità*  
**Settore Prevenzione e Veterinaria**  
*sanita.pubblica@regione.piemonte.it*  
*prevenzioneeveterinaria@cert.regione.piemonte.it*

Il Dirigente

Torino, (\*)

Protocollo n. (\*) / A1409A

(\*): “segnatura di protocollo  
riportata nei metadati di Doqui ACTA”

Classificazione 14.140.50

Allegati n. 1

Ai Responsabili dei Servizi Veterinari  
Area B delle ASL

LORO SEDI

Oggetto: Regolamento UE 2017/1981 che modifica l'allegato III del regolamento CE/853/2004 per quanto riguarda le condizioni di temperatura durante il trasporto di carni – chiarimenti per il settore delle carni suine.

Ad integrazione di quanto fornito con nota regionale prot. n. 22863/A1409A del 14/11/2017 e con le indicazioni contenute nel PRISA 2018 al paragrafo “Impianti di macellazione” pag 84, si trasmette la nota ministeriale prot. n. 39779-P del 17/10/2018 di pari oggetto.

A seguito di alcune richieste di chiarimento relative alla necessità di trasportare la carne di suino immediatamente dopo la macellazione e il sezionamento e prima del raffreddamento, per le radicate esigenze nazionali e legate a “tradizioni norcine”, il Ministero della Salute ha comunicato l'intenzione di richiedere alla Commissione europea l'adattamento dei requisiti di cui al Capitolo VII dell'Allegato III del Reg. CE/853/2004, così come previsto dal paragrafo 3 dell'art. 10 del medesimo regolamento.

In attesa di una risposta da parte della Commissione europea e ad integrazione di quanto già fornito dal Settore scrivente (Allegati 7-1, 7-2, 7-3, 7-4 al PRISA 2018 ), il Ministero della Salute ha comunicato le seguenti indicazioni:

- gli Operatori del Settore Alimentare (OSA) del macello/sezionamento che intendono proseguire il trasporto a caldo delle carni di suino, per le quali non si richiede la descrizione delle motivazioni tecnologiche, dovranno presentare specifica domanda (allegata alla nota ministeriale) al Servizio Veterinario dell'ASL di competenza;
- l'Autorità Competente (A.C.), a seguito del ricevimento della suddetta istanza, sottoscrive la propria autorizzazione, che potrà essere utilizzata per tutte le future spedizioni alle medesime condizioni e fino a revoca da parte del Servizio preposto al Controllo Ufficiale;
- la documentazione commerciale di accompagnamento delle carni deve riportare i dati identificativi della partita (taglio, peso, bollatura sanitaria), nonché il **destinatario, la data e l'ora della spedizione** per consentire un'eventuale verifica del rispetto dei tempi di trasporto da parte delle A.C. sia in itinere sia a destinazione.

Si rimane a disposizione e si porgono cordiali saluti.

Gianfranco CORGIAT LOIA  
(firmato digitalmente)

AG/CR